Registrato a Torino
3° Uffici Entrate
il 28 giugno 2007
al n. 8044
con E. 168,00

REPERTORIO N. 399240 RACCOLTA N. 51595

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA **"AUTOSTRADA TORINO - MILANO S.p.A."** DEL 27 GIUGNO 2007.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno ventisette (27) del mese di giugno, in Torino, presso la sede legale in Corso Regina Margherita n. 165, alle ore sedici.

Avanti a me Astore dottor Placido fu Notaio Pietro, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' personalmente comparso il Signor:

- **Dott. Riccardo FORMICA**, nato a Cesana Torinese il 18 settembre 1931, domiciliato per la carica in Torino, Corso Regina Margherita n. 165;

- cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Comparente, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"AUTOSTRADA TORINO - MILANO S.p.A."**, con sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, capitale sociale Euro 44.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00488270018 - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A. -

premette

- che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 61 del 26 Maggio 2007, Inserzione S-5457, nonchè sul quotidiano "La Stampa" del 26 maggio 2007, l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti della AUTOSTRADA TORINO - MILANO S.p.A. venne convocata in questo luogo, alle ore sedici di oggi in

prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Ciò premesso

mi richiede, in detta sua qualità, di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea in oggetto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Riccardo FORMICA e conferma l'incarico a me Notaio della relativa verbalizzazione per atto pubblico.

Il Presidente ricorda gli estremi di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Comunica che sono presenti o rappresentati n. 39 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 53.446.985 azioni ordinarie pari al 60,735% delle complessive n. 88.000.000.= di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale di cui n.ro 314.131 in proprio e n.ro 53.132.854 per delega, come risulta dalle specifiche certificazioni rilasciate, nei termini prescritti dall'articolo 10 dello statuto sociale, dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata.

Comunica che la controllata ATIVA S.p.A. possiede n. 21.500 azioni della Società.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 2359 bis del codice civile, dette azioni, relativamente alle quali è sospeso il diritto di voto, sono computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni della presente assemblea.

- Dà atto che, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori:

- Dott.ssa Daniela GAVIO - Vice Presidente

- Dott. Alberto SACCHI - Amministratore Delegato

- Dott. Giovanni ANGIONI

- Rag. Enrico ARONA

- Arch. Alfredo CAMMARA

- Dott. Ernesto Maria CATTANEO

- Dott. Alvaro SPIZZICA

e tutti i Sindaci effettivi:

- Dott. Alfredo CAVANENGHI - Presidente del Collegio Sindacale

- Prof. Lionello JONA CELESIA

- Prof. Enrico FAZZINI

Nonchè i Direttore Generale Dott. Graziano SETTIME.

- Che hanno giustificato l'assenza, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

Dott. Nanni FABRIS

Dott. Cesare FERRERO

Avv. Vittorio RISPOLI

Dott. Ing. Agostino SPOGLIANTI

Ing. Giuseppe GAROFANO.

Il Presidente dichiara:

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa;

- che, in seguito alle suddette comunicazioni, non sono stati inviati alla Società rilievi da parte della CONSOB;

- che il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci aggiornato alla data del 23 giugno 2007 è pari a 10.000 circa;

- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

1. **ARGO FINANZIARIA S.p.A.** n. 44.508.052 pari al 50,577%

2. **LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC**: n. 6.671.598 pari al 7,581% (di cui 1,029% senza voto)

3. **GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.** n. 4.409.276 pari al 5,011%:

* direttamente n. 3.045.238 pari al 3,460%

* indirettamente n. 1.200.000 pari all'1,364% tramite Alleanza Assicurazioni S.p.A.

* indirettamente n. 80.000 pari allo 0,091% tramite INA Assitalia S.p.A.

* indirettamente n. 10.000 pari allo 0,011% tramite Genertel S.p.A

* indirettamente n. 20.688 pari allo 0,024% tramite Intesa Vita S.p.A..

* indirettamente n. 7.005 pari allo 0,008% tramite La Venezia Assicurazioni S.p.A.

* indirettamente n. 46.345 pari allo 0,053% tramite Toro Assicurazioni S.p.A.

4. **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO** n. 2.394.062 pari al 2,72%

- che non consta l'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/98;

- che verrà allegato al verbale della riunione l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con le indicazioni prescritte e che, per ogni votazione, verranno inclusi o allegati gli elenchi degli azionisti che abbiano espresso voto favorevole, voto contrario, che si siano astenuti o che si siano allontanati prima di una votazione, indicando il relativo numero di azioni;

- che è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge in vigore.

- Chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Come consentito dall'articolo 2, punti 2.2 e 2.3 del "Regolamento dell'Assemblea", il Presidente informa che sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società addetti ai lavori assembleari.

Il Presidente prega quindi i Signori Azionisti, qualora dovessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione;

dichiara

pertanto l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria legalmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno, che reca:

Parte Straordinaria

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

precisa che l'assemblea straordinaria è stata convocata per sottoporre all'approvazione dell'assemblea la proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

Rende noto che, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 hanno modificato la disciplina della "corporate governance" delle società quotate mediante l'introduzione - nel D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 ("TUF") - di nuove disposizioni alcune delle quali richiedono, per essere efficaci, un adeguamento dello Statuto sociale che, ai sensi dell'articolo 8 del sopra menzionato D.Lgs., dovrà essere effettuato entro il termine del 30 giugno 2007.

Il nuovo quadro legislativo è stato successivamente integrato e completato dalle norme regolamentari emanate dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007.

Gli aspetti della succitata disciplina che rilevano ai fini delle deliberazioni che saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguardano - sostanzialmente - i) la composizione e le modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo secondo procedure che consentano alle minoranze di eleggere propri rappresentanti (ivi incluso il

Presidente del Collegio Sindacale), ii) i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, iii) il limite al cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo e iv) la nomina - previa determinazione dei requisiti professionali - del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Relativamente al punto i) si evidenzia che l'attuale disciplina statutaria relativa alle modalità di nomina degli organi sociali, attraverso il meccanismo del voto di lista, risulta sostanzialmente allineata al nuovo quadro normativo e, conseguentemente, gli adeguamenti proposti relativamente agli articoli 16 e 27 rispondono - essenzialmente - ad esigenze di mero coordinamento con le vigenti disposizioni.

Ulteriori modificazioni ai citati articoli rispondono alla finalità di recepire le statuizioni normative relativamente agli aspetti richiamati ai punti ii) e iii).

In merito al punto iv) si propone di integrare il testo dell'articolo 21 per demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Premesso quanto sopra, precisa che nel corpo della Relazione sono riportati gli articoli statutari sopra menzionati nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

Prima di passare la parola al Notaio perchè dia lettura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, il Presidente fa presente che sul punto all'ordine del giorno è stata predisposta una relazione che, in ottemperanza alla vigente normativa, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonchè pubblicata sul sito internet della Società, nei quindici giorni antecedenti

quello dell'Assemblea in prima convocazione.

Fa presente che la Relazione è stata, inoltre, distribuita in copia agli odierni partecipanti.

Tale Relazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal Comparente e da me Notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera **"A"**, per farne parte integrante e sostanziale.

Su invito del Presidente io Notaio dò quindi lettura della Proposta Deliberativa contenuta nella Relazione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poichè nessun azionista chiede di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti o rappresentati n. 39 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 53.446.985 azioni ordinarie pari al 60,735% del capitale sociale con diritto di voto, delle quali n.ro 314.131 in proprio e n.ro 53.132.854 per delega.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa e nella proposta di deliberazione testè letta, che risulta così formulata:

"ORDINE DEL GIORNO

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle

proposte ivi contenute;

delibera

1. di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con

altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o

che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le rimunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa

comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 - Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono

scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed

all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle presenti deliberazioni con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Fatta prova e controprova per alzata di mano tale Ordine del Giorno deliberativo risulta approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta deliberativa testè letta, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa e nella proposta di deliberazione testè letta.

A seguito delle deliberazioni testè assunte, il Presidente consegna a me Notaio il testo integrale dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche degli articoli 16, 21 e 27, al fine del deposito e della iscrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2436 Codice Civile: detto testo statutario, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

PARTE ORDINARIA

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1) all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria che reca:

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente fa presente che con lettera in data 15 maggio 2007, il Consigliere

Avv. Maurizio Tosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopraggiunti nuovi impegni professionali.

L'Avv. Tosi era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2007, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, per gli esercizi 2007-2008-2009, nella lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - titolare del 2,72% del capitale sociale - che comprendeva i seguenti n. 3 candidati:

1. Avv. Maurizio Tosi
2. Sig. Paolo Bonino
3. Arch. Alfredo Cammara

In data 22 maggio 2007 è pervenuta alla Società lettera con la quale il Signor Paolo Bonino ha comunicato di rinunciare alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Autostrada Torino-Milano S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, l'Arch. Alfredo Cammara (terzo candidato proposto nella Lista di minoranza presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), il quale è rimasto in carica fino all'Assemblea odierna.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare la nomina - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2009 - di un Consigliere di Amministrazione; tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni statutarie si propone la conferma dell'Arch. Alfredo Cammara.

Il Presidente prima di aprire la discussione fa presente che sul punto all'ordine

del giorno è stata predisposta una relazione che, in ottemperanza alla vigente normativa, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonchè pubblicata sul sito internet della Società, nei quindici giorni antecedenti quello dell'Assemblea in prima convocazione.

La Relazione è stata, inoltre, distribuita in copia agli odierni partecipanti.

Tale Relazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal Comparente e da me Notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera **"C"**, per farne parte integrante.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene l'azionista Aldo GNAVI: rileva che le dimissioni dalla carica di Amministratore da parte dell'Avv. Maurizio TOSI poco dopo la nomina e la rinuncia alla candidatura del Signor Paolo BONINO, a suo avviso, non depongono a favore dell'immagine della società.

Ritiene inoltre che il mancato investimento da parte degli amministratori in azioni della società che amministrano può essere interpretato come mancanza di fiducia nella società stessa.

Risponde il Presidente Dott. FORMICA: dopo aver ringraziato l'azionista per il suo intervento, precisa che il consigliere dimissionario, appartenente alla lista presentata dall'azionista Fondazione CRT, ha motivato le proprie dimissioni a causa di rilevanti impegni di lavoro sopravvenuti e non ritiene che tali dimissioni ledano in alcun modo l'immagine della società, dal momento che possono sempre verificarsi cause di impedimento o di incompatibilità sopravvenute rispetto alla data di presentazione delle liste dei

candidati. Non interpreta inoltre come segno di sfiducia il mancato acquisto di azioni ASTM da parte degli amministratori, che ricollega piuttosto alla complessità degli adempimenti formali posti a carico degli amministratori dalla vigente normativa di Borsa Italiana S.p.A. in caso di acquisto e di vendita di azioni della società da essi amministrata. Considera, al contrario, una grossa prova di fiducia da parte degli amministratori l'aver accettato la riconferma nella carica in occasione del recente rinnovo del mandato, lieti di continuare ad operare nell'interesse della società.

Poichè nessun altro azionista chiede di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti o rappresentati n. 39 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 53.395.900 azioni ordinarie pari al 60,735% del capitale sociale con diritto di voto, delle quali n.ro 314.131 in proprio e n.ro 53.132.854 per delega.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa ossia, di confermare l'Arch. Alfredo Cammara, quale Amministratore della Società, per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Fatta prova e controprova per alzata di mano tale Ordine del Giorno deliberativo risulta approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta testè messa in votazione.

L'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti, in proprio o per delega, con i dati richiesti e le indicazioni previste ai sensi della Delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"D"** per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altri argomenti in discussione e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore sedici e minuti trenta.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne preso esatta conoscenza.

Del che richiesto io Notaio faccio constare dal presente verbale che leggo al Comparente il quale, approvando e confermando, qui con me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette.

Scritto con sistema elettronico nei modi di legge e manoscritto da persona di mia fiducia in parte ed in parte scritto di mia mano di sette fogli occupa facciate venticinque.

In originale firmato:

Riccardo Formica

Astore Placido Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 399240/51595 DI REPERTORIO

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

Come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 hanno modificato la disciplina della "corporate governance" delle società quotate mediante l'introduzione - nel D. lgs. 24.02.1998, n. 58 ("TUF") - di disposizioni alcune delle quali richiedono, per essere efficaci, un adeguamento dello Statuto sociale che, ai sensi dell'articolo 8 del sopramenzionato D. Lgs., dovrà essere effettuato entro il termine del 30 giugno 2007.

Il nuovo quadro legislativo è stato successivamente integrato e completato dalle norme regolamentari emanate dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007.

Gli aspetti della succitata disciplina che rilevano ai fini delle deliberazioni che saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguardano - sostanzialmente - i) la composizione e le modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo secondo procedure che consentano alle minoranze di eleggere propri rappresentanti (ivi incluso il Presidente del Collegio Sindacale), ii) i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, iii) il limite al cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo e iv) la nomina - previa determinazione dei requisiti professionali - del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Relativamente al punto i) si evidenzia che l'attuale disciplina statutaria relativa alle modalità di nomina degli organi sociali, attraverso il meccanismo del voto di lista, risulta sostanzialmente allineata al nuovo quadro normativo e, conseguentemente, gli adeguamenti proposti relativamente agli articoli 16 e 27 rispondono - essenzialmente - ad esigenze di mero coordinamento con le vigenti disposizioni.

Ulteriori modificazioni ai citati articoli rispondono alla finalità di recepire le statuizioni normative relativamente agli aspetti richiamati ai punti ii) e iii).

In merito al punto iv) si propone di integrare il testo dell'articolo 21 per demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli articoli statutari sopra menzionati nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

2. Esposizione a confronto degli articoli nel testo vigente ed in quello proposto.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.	**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.**
La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.	La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, **assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.**
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.	L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati ~~dovranno essere~~ elencati mediante numero progressivo - **devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.**
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.	Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.	Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, oltre che di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste.	Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata **i)** di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ~~oltre che~~ **ii)** di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste **nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.**
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.	Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti **la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore** ~~almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria~~: la titolarità ~~di almeno il 2% del capitale sociale~~ **della predetta quota di partecipazione al capitale sociale** dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.
La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine	La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;	stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.	b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.	Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le ~~norme relative del codice civile~~ **disposizioni di legge** in

relative del codice civile. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata. Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. Le rimunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	vigore. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata. Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. Le rimunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Come riferito nel paragrafo che precede, le modifiche relative all'articolo 16 rispondono alla finalità di coordinare l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista e della

composizione del Consiglio di Amministrazione alle previsioni degli articoli 147 ter *e 147-quinquies* del TUF e delle relative norme regolamentari emanate dalla Consob.

Per quanto sopra, l'integrazione proposta al comma 1 attiene all'esigenza di assicurare - in ragione della composizione numerica dell'organo amministrativo deliberata dall'Assemblea degli Azionisti - la presenza di un numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti.

Relativamente al comma 2 si è ritenuto opportuno inserire la previsione secondo la quale i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile tra i quali rilevano, in particolare, quelli richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Si propone, infine, di formulare in termini più generici il comma 6, per renderlo aderente ai criteri di determinazione delle soglie richieste per la presentazione delle liste di candidati e computate sulla base di specifici parametri quali la capitalizzazione, il flottante e gli assetti proprietari delle Società.

****

Art. 21 - Poteri del Consiglio.	**Art. 21 - Poteri del Consiglio.**
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.	Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.
Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua	Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.	prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale. **Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.** **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.**

L'integrazione proposta all'articolo 21 risponde alla finalità di recepire statutariamente il disposto del comma 1 dell'articolo 154 bis del TUF secondo il quale *"lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo"*.

Per quanto sopra, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione - già investito, nei limiti di legge e di statuto - dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, il potere di nominare, sulla base di specifici requisiti professionali - e conseguentemente - di revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo

altresì il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

****

Art. 27 - Nomine.	**Art. 27 - Nomine.**
I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.	I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.
Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.	Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.	La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.	Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti **la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore** ~~almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria~~: la titolarità **della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore** ~~di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima~~

	~~convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.~~
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo **e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società**, non possono presentare **o votare più di una lista**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, ~~più di una lista né possono votare liste diverse.~~ Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre 5 società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Autostrada Torino-Milano S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.	Non possono essere inseriti nelle liste candidati ~~che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre 5 società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Autostrada Torino-Milano S.p.A., o~~ che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:	I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

milioni di euro; ovvero	
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero	b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.	c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.	I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.	Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.	Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ~~nonché~~ l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti ~~per le rispettive cariche~~, **nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.**
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:	All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior	1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base

numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.	all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. **In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.** **La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.** **In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.**
Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. La Presidenza del Collegio spetta ad uno dei Sindaci nominati dalla maggioranza. Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente,	Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. **abrogato** Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la

l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.	rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

Per le medesime motivazioni evidenziate in merito all'articolo 16, si propone di allineare - anche relativamente all'articolo 27 - l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista alle previsioni dell'articolo 148 del TUF e delle norme attuative emanate dalla Consob, tra le quali rileva, in particolare, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza.

In un'ottica di omogeneità e di semplificazione delle procedure previste per la nomina degli organi sociali, al comma 4 si propone inoltre - come consentito dalla normativa regolamentare succitata - di adottare, per la presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale, le medesime soglie richieste per l'elezione degli amministratori, prevedendo una formulazione statutaria generica in linea con le modalità di calcolo all'uopo previste.

Relativamente al comma 6, si rende necessario eliminare l'attuale previsione del limite al cumulo degli incarichi in quanto non più compatibile con la nuova normativa introdotta in materia, per i componenti degli organi di controllo, dalla citata Deliberazione Consob n. 15915/2007. Come statuito al comma 11, è rimesso - quindi - in capo a ciascun candidato alla carica di sindaco, l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza - tra gli altri - dei requisiti normativamente prescritti per la carica, tra i quali sono ricompresi quelli relativi agli incarichi ricoperti nel rispetto dei "nuovi" limiti introdotti.

****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

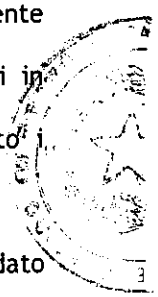

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le rimunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 - Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Torino, 22 maggio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Riccardo Formica)

Firmato: Riccardo Formica

Visto per l'inserzione:

F.to Riccardo Formica

F.to Astore Placido Notaio

ALLEGATO "B" AL N. 399240/51595 DI REPERTORIO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione.
E' costituita una società per azioni denominata "Autostrada Torino-Milano società per azioni".
La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla ASTM, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.

Art. 2 – Sede.
La società ha sede legale in Torino.
Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze.
Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della società purchè nell'ambito territoriale del medesimo comune.

Art. 3 – Oggetto.
La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio – anche attraverso società controllate - di una autostrada tra Torino e Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.
Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.
La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:
a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;
b) della logistica;
c) della grande distribuzione;
d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

Art. 4 – Durata.
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE
AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Misura del capitale.
Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 di azioni da Euro 0,5 ciascuna.

Art. 6 – Azioni.
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'Azionista.

Art. 7 – Riduzione del capitale.
L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Art. 8 – Obbligazioni.
La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 9 – Assemblea degli Azionisti.
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – Intervento e rappresentanza in Assemblea.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 11 – Convocazione.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia – in via ordinaria – almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 – Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, seconda e, in caso di assemblea straordinaria, eventuale terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Art. 13 – Assemblea ordinaria.
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 16, e per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 27.

Art. 14 – Assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre, in seconda e in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più

del terzo e più del quinto del capitale stesso.
L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.
Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli Azionisti o i rappresentanti di Azionisti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.
La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo – devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con

altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.
La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.
Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
Le rimunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 17 – Cariche sociali.
Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.
Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti oltreché uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

Art. 18 - Segretario del Consiglio.
Il Consiglio designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.
Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.
In tal caso:
- devono essere assicurate, comunque:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

Art. 21 – Poteri del Consiglio.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che

ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.
Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.
Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 22 – Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 20.

Art. 23 – Direttori.
Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Art. 24 – Rappresentanza sociale.
La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Autorizzazioni speciali.
I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

Titolo V

SINDACI

Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza.

Art. 27 – Nomine.
I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.
Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di

trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.
In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

Titolo VI

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 28 – Esercizi sociali.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge.

Art. 29 – Ripartizione degli utili.
Dagli utili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea si preleva il 5% fino a costituire il fondo di riserva legale prescritto dalla legge.

La somma rimanente verrà utilizzata per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà di determinare.

Art. 30 – Acconti sul dividendo.
Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 31 – Pagamento dei dividendi.
I dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai sensi della vigente normativa.
I dividendi non ritirati entro 5 anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della Società.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Competenza territoriale.
La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Art. 33 – Domicilio degli Azionisti.
Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal Libro dei Soci.

Art. 34 – Liquidazione.
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli Azionisti, che ne determina poteri e compensi.

Art. 35 – Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.

Firmato: Riccardo Formica - Astore Placido Notaio

ALLEGATO "C" AL N. 399240/51595 DI REPERTORIO

Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Signori Azionisti,

con lettera in data 15 maggio 2007, il Consigliere Avv. Maurizio Tosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopraggiunti nuovi impegni professionali.

L'Avv. Tosi era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2007, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, per gli esercizi 2007-2008-2009, nella lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - titolare del 2,72% del capitale sociale - che comprendeva i seguenti n. 3 candidati:

1. Avv. Maurizio Tosi
2. Sig. Paolo Bonino
3. Arch. Alfredo Cammara

In data 22 maggio 2007 è pervenuta alla Società lettera con la quale il Signor Paolo Bonino ha comunicato di rinunciare alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Autostrada Torino-Milano S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, l'Arch. Alfredo Cammara (terzo candidato proposto nella Lista di minoranza presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), il quale rimane in carica fino all'Assemblea indetta per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2007.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare la nomina - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2009 - di un Consigliere di Amministrazione; tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni statutarie si propone la conferma dell'Arch. Alfredo Cammara.

Torino, 22 maggio 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Riccardo Formica)

Firmato: Riccardo Formica

Visto per l'inserzione: F.to Riccardo Formica - Astore Placido Notaio

Elenco Intervenuti (Intervenuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge		Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1			DOLCINI ENRICO	0	0
	1	D	ARGO FINANZIARIA S.P.A.	44.508.052	44.508.052
			Totale azioni	**44.508.052**	**44.508.052**
10			CABULA ANTONIO	6.085	6.085
2			FORMICA RICCARDO	39.000	39.000
3			CANDELLIERI CHRISTIAN	0	0
	1	D	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	3.045.238	3.045.238
	2	D	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	1.200.000	1.200.000
	3	D	INA ASSITALIA S.P.A.	80.000	80.000
	4	D	TORO ASSICURAZIONI SPA	46.345	46.345
	5	D	GENERTEL S.P.A.	10.000	10.000
	6	D	LA VENEZIA ASSICURAZIONI	7.005	7.005
	7	D	INTESA VITA S.P.A.	20.688	20.688
			Totale azioni	**4.409.276**	**4.409.276**
4			GENISIO SERGIO	500	500
5			PAOLO FOLCO	0	0
	1	D	SILVER POINT CAPITAL FUND LP	334.557	334.557
	2	D	GANDHARA MASTER FUND LIMITED	557.239	557.239
	3	D	SILVER POINT CAPITAL OFFSHORE FUND	481.436	481.436
	4	D	CENTRAL STATES,S.E.&S.W. AREAS FUND	15.524	15.524
	5	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	503	503
	6	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	831	831
	7	D	NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED	488	488
	8	D	DUPONT TESTAMENTARY TRUST	2.616	2.616
	9	D	MONDRIAN INTL SMALL CAP EQUITY FUND	38.980	38.980
	10	D	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	234.103	234.103
	11	D	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT ASSOCIATION	32.920	32.920
	12	D	SPDR S&P WORLD EX-SMALL CAP ETF	3.668	3.668
	13	D	CAPVEST INCOME CORP	7.600	7.600
	14	D	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF ING CHB EUROPE HIGH DIVIDEND FUND	35.184	35.184
	15	D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	563	563
	16	D	ING. RENDEMENT EUROPE	112.000	112.000
	17	D	TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	3.239	3.239
	18	D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEKONINKLIJ KE NEDLLOYD	8.013	8.013
			Totale azioni	**1.869.464**	**1.869.464**
6			BRAGHERO CARLO MARIA	46	46
7			PENT ADRIANO	223.500	223.500
	1	D	MATARAZZO LUCIANA	40.350	40.350
	2	D	PERACCHIOTTI ORSOLA	8.300	8.300
	3	D	DURANDI GAETANO	5.750	5.750
	4	D	TORTA SEVERINA	5.100	5.100
	5	D	MATARAZZO SILVANA	5.000	5.000
	6	D	PRINA MARA	4.000	4.000
			Totale azioni	**292.000**	**292.000**
8			CASALE MARCO	0	0

Autostrada Torino-Milano Spa

Elenco Intervenuti (Intervenuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	D	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	2.277.562	2.277.562
		Totale azioni	**2.277.562**	**2.277.562**
9		GNAVI ALDO	45.000	45.000
		Totale azioni in proprio	314.131	314.131
		Totale azioni in delega	53.132.854	53.132.854
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	53.446.985	53.446.985
		Totale azionisti in proprio	6	6
		Totale azionisti in delega	33	33
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	39	39
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	10	10

Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/06/2007 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	46	0
0	7	CANDELLIERI CHRISTIAN	0	4.409.276
0	1	CASALE MARCO	0	2.277.562
0	1	DOLCINI ENRICO	0	44.508.052
1	0	FORMICA RICCARDO	39.000	0
1	0	GENISIO SERGIO	500	0
0	18	PAOLO FOLCO	0	1.869.464
1	6	PENT ADRIANO	223.500	68.500
4	33	**Apertura Assemblea**	263.046	53.132.854
		TOTALE COMPLESSIVO:	53.395.900	
1	0	GNAVI ALDO	45.000	0
1	0	CABULA ANTONIO	6.085	0
6	33	**Nomina di un Consigliere di Amministrazione**	314.131	53.132.854
		TOTALE COMPLESSIVO:	53.446.985	

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, composta di 52 facciate su carta semplice per gli usi consentiti.

Torino, 29 GIU. 2007

Astore Dott. Placido - Notaio in Torino